



**N. R.G. 1958/2021**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti	Presidente
Rossella Milone	Consigliere rel.
Silvia Giani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **1958/2021** promossa

DA


**EUROFINS FOOD TESTING LUX HOLDING SARL** (C.F. 00000000000),  
elettivamente domiciliata in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO presso lo  
studio dell'avv. BARCELLONA EUGENIO, che la rappresenta e difende come da  
delega in atti, unitamente all'avv. CRAVETTO GUIDO (CRVGDU50P14L219Z)

Impugnante

CONTRO

**GIORGIO MONTORSI** (C.F. MNTGRG47E12D711N),  
**FIDENZA 2000 S.R.L.** (C.F. 02082050366),





entrambi elettivamente domiciliati in VIA MARCONI, 51 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. GALLETTI DANILO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LOTTI ALBERTO (LTTLRT52S29F257B)

Resistenti

### Conclusioni

Per EUROFINS FOOD TESTING LUX HOLDING SARL

*Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello,*

*disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione,*

*1) dichiarare la nullità parziale del Lodo Arbitrale del 24 luglio 2020 pronunciato dall'Arbitro Unico Alexis Mourre depositato (protocollo n. A-3819/35) in data 29 luglio 2020 presso la Camera Arbitrale di Milano nella parte in cui non ha condannato gli odierni convenuti al pagamento della somma capitale di euro 6.000.000,00 in favore dell'odierna attrice in virtù di quanto disposto dalle Penali I (denuntiatio) e III (patto di consultazione) per le ragioni esposte in atti oltre agli interessi legali da di del dovuto al saldo;*

*per il caso la Corte d'appello sia abilitata a decidere nel merito la controversia,*

*nel merito, condannare gli odierni convenuti al pagamento di euro 6.000.000,00 in favore dell'odierna attrice in virtù di quanto disposto dalle Penali I (denuntiatio) e III (patto di consultazione) per le ragioni esposte in atti oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal di del dovuto pagamento al saldo;*

*in via istruttoria, ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c.,*

*A. ad Unicredit S.p.A., corrente in Roma, degli estratti del conto corrente (primo semestre del 2019) intestato a Cotecna Inspection S.A., con sede a Ginevra, 58, rue de la Terrassière 1207, ovvero ad Alberto Gatti, residente in Vignola (MO), via Collina n. 210, ed Enrico Gatti, residente a Modena, strada Morane n. 402, ovvero ancora al notaio dott. Giuseppe Rescio, con studio in Milano, presso Unicredit S.p.A., Filiale di*





Milano, Piazza Meda, dal quale in data 8 maggio 2019 sono stati emessi i 120 (centoventi) assegni circolari non trasferibili dell'importo ciascuno di Euro 250.000,00 (doc. G.3, allegato alla risposta di arbitrato di Fidenza/Montorsi) per il pagamento delle Azioni Fidenza da parte della famiglia Gatti, ordinando altresì alla banca l'esibizione delle istruzioni ricevute ai fini dell'emissione di detti assegni, nonché copia degli assegni medesimi;

B. a Cotecna Inspection s.a., con sede a Ginevra, 58, rue de la Terrassière, 1207, dei certificati azionari emessi da Neutron S.p.A. attestanti le girate delle azioni di Neutron S.p.A. detenute dai signori Enrico Gatti, residente a Modena, strada Morane n. 402, Alberto Gatti, residente in Vignola (MO), via Collina n. 210 e del signor Andrea Rizzo, residente a S. Giustina in Colle, in via Albere n. 5/A, in favore di Cotecna Inspection s.a., con sede a Ginevra, 58, rue de la Terrassière, 1207;

C. a Cotecna Inspection s.a. con sede a Ginevra, 58, rue de la Terrassière, 1207 ed ai signori Alberto Gatti, residente in Vignola (MO), via Collina n. 210, Enrico Gatti, residente a Modena, strada Morane n. 402 ed Andrea Rizzo, residente a S. Giustina in Colle, in via Albere n. 5/A, dei bonifici bancari e/o dei mezzi di pagamento eseguiti da Cotecna s.a. per il versamento del corrispettivo per il trasferimento di cui al punto B che precede.

2) rigettare i motivi di impugnazione incidentale ex adverso proposti con comparsa di risposta in data 4 novembre 2021 siccome inammissibili e/o infondati.

Con vittoria delle spese di lite ed onorari.

Per GIORGIO MONTORSI e per FIDENZA 2000 S.R.L.

Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione:





1. dichiarare inammissibile l'appello proposto da Eurofins Food Testing Lux Holding SARL e in ogni caso rigettarlo nel merito siccome infondato per le ragioni tutte esposte in narrativa;

2. in accoglimento dell'appello incidentale, come sopra proposto, dichiarare la nullità parziale del Lodo Arbitrale del 24 luglio 2020 pronunciato dall'Arbitro Unico Alexis Mourre, depositato in data 29 luglio 2020, presso la Camera Arbitrale di Milano, nella parte in cui ha condannato Fidenza2000 s.r.l. e il sig. Giorgio Montorsi al pagamento della somma capitale di € 3.000.000,00, oltre interessi, in favore di Eurofins Food Testing Lux Holding SARL in virtù di quanto disposto dalla clausola penale di cui all'art. 6.3 del Contratto intercorso tra le parti.

Con vittoria di spese.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Eurofins Food Testing Lux Holding Sarl, società di diritto lussemburghese (da qui anche solo Eurofins), ha promosso presso la Camera Arbitrale di Milano un giudizio arbitrale contro Giorgio Montorsi e Fidenza 2000 S.r.l. (da qui anche solo Fidenza 2000) per ottenere il pagamento di complessivi euro 9.000.000,00, a titolo di penali previste da un articolato Accordo per la vendita di azioni, stipulato fra le parti e composto da un Contratto (doc. C 1 Eurofins) e da due c.d. *Side Letters* (docc. C 2/3 Eurofins).

Tale Accordo, contenente una clausola compromissoria, era stato stipulato il 21.12.2017 tra Eurofins da una parte, che aveva manifestato l'interesse ad acquistare, a determinate condizioni, le azioni di Neutron S.p.A. detenute da Fidenza 2000 (pari al 43,58% del capitale sociale, rappresentante il 49,33% dei diritti di voto), e Fidenza 2000 dall'altra, che era disponibile a venderle; Giorgio Montorsi aveva partecipato alla stipulazione dell'accordo nella sua veste di legale rappresentante e socio di maggioranza di altra società che deteneva il 99% del capitale sociale di Fidenza 2000.





Nelle premesse del Contratto (v. doc. 1 cit.) era stato indicato che *"l'Acquirente [Eurofins] ha interesse per l'attività della Società [Neutron] e desidera investire nella o acquisire il controllo della stessa; a seguito della manifestazione di tale interesse, l'Acquirente è entrato in contatto col Venditore [Fidenza 2000] per l'acquisto delle Azioni, a condizione che - per effetto di un'offerta dell'Acquirente ad uno o più degli azionisti della Società - l'Acquirente divenga proprietario (i) dell'88,35% del capitale sociale della Società ottenendo così il 100% dei diritti di voto alle assemblee della Società (al netto delle azioni detenute direttamente dalla Società), o (ii) almeno della maggioranza semplice delle azioni della Società che rappresentano il 44,77% del capitale sociale della Società, ottenendo così il 50,67% dei diritti di voto alle assemblee della Società (al netto delle azioni detenute direttamente dalla Società) ("Azioni di Maggioranza Semplice")"*.

Dopo la stipulazione di tale Accordo erano insorti contrasti fra i soci di Neutron e, come si desume anche dal lodo arbitrale qui impugnato, si era sviluppata una articolata vicenda che aveva riguardato la società Neutron (le cui azioni detenute da Montorsi/Fidenza erano oggetto dell'accordo tra Eurofins e Mortorsi/Fidenza), vicenda che aveva coinvolto, oltre alle parti del presente procedimento, gli altri soci di Neutron e altri soggetti estranei al presente procedimento (concorrenti di Eurofins), che, all'esito, si erano resi acquirenti della società Neutron (v. §§ da 46 a 70 del lodo impugnato).

Eurofins ha, quindi, promosso il giudizio arbitrale e, a fondamento della domanda di condanna al pagamento delle penali, richieste cumulativamente, ha dedotto l'inadempimento della controparte ai seguenti obblighi contrattualmente assunti:

- *"patto di consultazione"* di cui alla *Side Letter* sub doc. 2 cit., che stabiliva quanto segue: *"nel caso in cui, entro il termine di validità ed efficacia dello SPA (31.12.2019), una o più comunicazioni siano rivolte a Fidenza da altri azionisti della Società, è onere*





di Fidenza di informare immediatamente per iscritto Eurofins [e comunque non oltre giorni 3 (tre) dal ricevimento della relativa comunicazione], che è stata avviata la procedura statutaria di prelazione; è onere di Fidenza di comunicare ad Eurofins i termini esatti della proposta e di tenerla costantemente aggiornata sugli sviluppi della procedura; Fidenza ed Eurofins si consulteranno per decidere se, nell'interesse comune del buon esito delle intese dello SPA e delle altre intese, sia opportuno l'Esercizio [della] Prelazione; Fidenza in ogni caso non potrà prendere posizione sulla comunicazione degli altri soci (dunque, così esercitare ovvero non esercitare ovvero restare silente), senza il consenso di Eurofins; Fidenza si impegna a conformarsi alle decisioni di Eurofins e, nel caso in cui Eurofins comunichi la propria intenzione di rispondere positivamente alla comunicazione dell'intenzione di vendere, a procurare a Fidenza la provvista necessaria per l'Esercizio Prelazione (così nel testo n.d.e.). In tal caso Fidenza sarà intestataria in via fiduciaria delle azioni acquistate e si atterrà alle istruzioni di volta in volta ricevute da Eurofins; in caso di violazione degli obblighi di cui alla presente lettera, Fidenza sarà tenuta al pagamento di una penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00)” (penale che nel lodo poi qui impugnato viene indicata a tutela del “Secondo Presidio” n.d.e.)

- obbligo di attivare il meccanismo di prelazione la cui violazione comportava l'applicazione della clausola 6.2 del Contratto (v. doc. 1 cit.), che stabiliva quanto segue: "nel caso in cui il Venditore, una volta concordate le modalità e il contenuto della comunicazione, rifiuti di inviare la comunicazione agli altri soci della Società ai fini dell'adempimento delle formalità previste dallo statuto della Società per la vendita delle Azioni (i.e. prelazione), il Venditore è tenuto a corrispondere all'Acquirente, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, un importo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00)” [previsione che nel lodo poi qui impugnato viene indicata come “Penale I” a tutela del “Terzo Presidio”- n.d.e.]





- obbligo di non disporre delle Azioni la cui violazione comportava l'applicazione della clausola 6.3 del Contratto (v. doc. 1 cit.), che stabiliva quanto segue: *“Il Venditore ed il sig. Montorsi si impegnano a non negoziare e/o stipulare accordi o impegni analoghi in tutto o in parte al presente Contratto, ivi inclusi accordi o impegni per la cessione delle Azioni, con riferimento alle Azioni e/o a diritti minori sulle Azioni (i) sino a tutto il 30 giugno 2020 o (ii) per i sei mesi successivi allo scioglimento consensuale delle Parti del presente Contratto anticipatamente rispetto al 31 dicembre 2019, eccezione fatta per il caso in cui sia stato validamente esercitato il diritto di prelazione sulle Azioni. Le Parti concordano altresì che, in caso di violazione del presente art. 6.3, il Venditore ed il sig. Montorsi sono tenuti in solido a corrispondere all'Acquirente, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, un importo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) [previsione che nel lodo poi qui impugnato viene indicata come “Penale II” a tutela del “Primo Presidio” - n.d.e.]*

Giorgio Montorsi e Fidenza 2000 si sono costituiti nel giudizio arbitrale per resistere alle domande e, previo svolgimento di attività istruttoria, il giudizio è stato definito con il lodo emesso il 24.7.2020, con il quale è stata accolta parzialmente la domanda di Eurofins, con la condanna delle parti convenute al pagamento di euro 3.000.000,00, a titolo di penale per l'accertato inadempimento all'obbligo di non vendere a terzi le azioni oggetto dell'Accordo *inter partes* (c.d. “Penale II”); l'Arbitro ha invece respinto la domanda relativa alle altre due penali, pattuite per la violazione del *patto di consultazione* e degli obblighi di c.d. *denuntiatio*.

L'Arbitro, in sintesi, ha ritenuto violato l'obbligo previsto dalla clausola 6.3 del Contratto, rilevando, in fatto, la circostanza pacifica della vendita in data 19.5.2019 delle azioni da Montorsi/Fidenza alla famiglia Gatti, e ritenendo, in diritto, che la clausola prevedesse un divieto formulato in modo ampio, connotato da un limite temporale





specificamente indicato, perdurante anche dopo le vicende relative allo scorporo di Neutron e violato con la cessione delle azioni, attuata verso corrispettivo, seppure nel quadro di un accordo transattivo.

L'Arbitro non ha, invece, ritenuto applicabile la penale per la violazione del c.d. patto di consultazione, così motivando:

*“141. L'esatto perimetro dell'obbligo di consultazione assunto dai convenuti deve essere valutato alla luce dell'obiettivo del Contratto e dell'intenzione delle parti. È pacifico tra le parti il duplice obiettivo perseguito da Eurofins: l'acquisizione delle Azioni detenute da Fidenza in Neutron, e l'acquisizione di una maggioranza nel capitale di tale società. Il Contratto prevedeva le modalità dell'opzione di acquisto riservata a Eurofins sulle Azioni, consentendogli di raggiungere il primo di questi due obiettivi. La prima Side Letter, invece, mirava a consentire a Eurofins di acquistare azioni in Neutron detenute dagli altri soci di tale società, nell'ipotesi in cui uno di questi soci manifestasse a Fidenza la propria intenzione di vendere. In tal caso, Eurofins avrebbe potuto chiedere a Fidenza di esercitare, per suo conto la prelazione, permettendo così a Eurofins di acquistare anche quest'ulteriore partecipazione, e consentendo quindi all'attrice di raggiungere il secondo obiettivo di cui sopra, ovvero l'acquisto di una maggioranza in Neutron.*

*142. Al fine di consentire a Eurofins di raggiungere l'obiettivo desiderato, era quindi di fondamentale importanza che Fidenza le comunicasse le informazioni relative a qualsiasi offerta di vendita delle azioni detenute dagli altri azionisti in Neutron.*

*143. E' altrettanto ovvio che l'adempimento da parte di Fidenza delle obbligazioni derivanti dalle Side Letters presupponeva la sua qualità di azionista di Neutron. Come si evince chiaramente dalla prima Side Letter, le obbligazioni previste dalla stessa suppongono che Eurofins non sia ancora divenuta azionista della società. Ove invece Fidenza avesse già venduto la propria partecipazione a Eurofins, dette obbligazioni*





sarebbero naturalmente decadute per assenza di oggetto, non potendo Fidenza esercitare un diritto di prelazione di cui non era più titolare.

144. Nella fattispecie, è pacifico che in data 9 maggio 2019, Fidenza ha venduto - in violazione delle obbligazioni previste dal Contratto -, le Azioni alla famiglia Gatti. E altrettanto pacifico che, in una data ulteriore, la famiglia Gatti ha venduto le proprie azioni in Neutron a Cotecna. In quel momento, Fidenza non era più azionista, e non avrebbe quindi potuto adempiere la sua obbligazione di informare Eurofins dell'intenzione di Gatti di vendere a Cotecna, e neanche avrebbe potuto adempiere la sua obbligazione di consultarsi con Eurofins sull'opportunità di un esercizio da parte di Fidenza e per conto di Eurofins del suo diritto di prelazione”.

L'Arbitro ha ritenuto, pertanto, non cumulabili nel caso di specie la penale per la violazione del divieto di vendere e la penale per la violazione dell'obbligo di consultazione, ritenendo che una violazione dell'obbligo di consultazione non potesse più prospettarsi, dovendosi considerare tale obbligo “decaduto” a seguito della violazione del divieto di vendere, non essendo più Fidenza, dopo la cessione della propria partecipazione, destinataria di comunicazioni relative alla prelazione sulle quote degli altri soci.

In tale scenario, secondo l'Arbitro, la violazione del divieto di vendere aveva assorbito la totalità del danno subito dalla creditrice, sia per la mancata acquisizione della quota che per la perdita della possibilità di acquisire le azioni appartenenti agli altri soci.

L'Arbitro ha ritenuto altresì che tale soluzione non fosse in contrasto con il principio di buona fede contrattuale, poiché la buona fede non impone alla parte “obbligazioni di impossibile compimento”.

Infine l'Arbitro ha osservato che anche se “il comportamento di Montorsi/Fidenza ha di fatto reso impossibile il raggiungimento dell'obiettivo contrattuale di Eurofins di acquistare azioni detenute dalla famiglia Gatti, tale fatto non è altro che una





*conseguenza indiretta della violazione dell'obbligazione di Fidenza/ Montorsi di non vendere le Azioni”.*

L'Arbitro ha ritenuto anche che non fosse dovuta la penale prevista per la violazione dell'obbligo di *denuntiatio*, cioè dell'obbligo di Fidenza di attivare il meccanismo della prelazione informando gli altri soci della proposta di acquisto, poiché *“l'adempimento di tale obbligazione suppone che Eurofins sia azionista di Neutron, non potendo Fidenza, una volta persa la qualità di azionista, inviare alcuna comunicazione tesa all'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci”*, ed ha escluso anche in questo caso la cumulabilità delle penali.

Nella motivazione del lodo l'Arbitro ha poi confermato la debenza della penale riconosciuta, disattendendo le contestazioni di Montorsi/Fidenza 2000, che ritenevano che l'Accordo fosse venuto meno a seguito delle delibere di scorporo di Neutron, che vi fossero comunque condizioni non realizzatesi e che le obbligazioni si fossero estinte per impossibilità sopravvenuta: secondo l'Arbitro le vicende relative allo scorporo non avevano avuto alcuna efficacia risolutiva dell'Accordo, le condizioni previste erano state pattuite nell'esclusivo interesse dell'Acquirente Eurofins, che poteva rinunciarvi, mentre il venditore non poteva giovare del mancato avveramento e nessuna impossibilità sopravvenuta della prestazione era ravvisabile con riferimento all'obbligazione di non vendere le azioni.

La penale riconosciuta, infine, è stata ritenuta non meritevole di riduzione in considerazione del valore economico degli interessi in gioco.

Il lodo è stato impugnato davanti a questa Corte da Eurofins che lamenta il mancato accoglimento della domanda relativa alle due penali non riconosciute, denunciando in via rescindente:





-con il primo motivo l'“Assenza di motivazioni circa il presunto “decadimento” della obbligazione di consultazione di cui alla Side Letter sub doc. C.1 (Secondo Presidio) la Penale III: mancata motivazione ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 5 c.p.c., rilevante anche ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 12 c.p.c.”

Secondo l'impugnante, in estrema sintesi, l'Arbitro non avrebbe illustrato alcuna motivazione a sostegno di quello che nel lodo è definito “decadimento” dell'obbligo di consultazione, verificatosi a seguito della violazione, imputabile a Montorsi/Fidenza 2000, dell'obbligo di non vendere le azioni

-con il secondo motivo la “Mancata condanna al pagamento della penale legata al Secondo Presidio (la Penale III): contraddittorietà ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11) c.p.c. per avere l'Arbitro Unico riconosciuto concretamente lesi due distinti interessi ed averne ristorato soltanto uno”

Secondo l'impugnante, in estrema sintesi, vi sarebbe manifesta contraddizione nell'aver riconosciuto che con la vendita delle azioni da parte di Fidenza a terzi sono stati lesi entrambi gli interessi che Eurofins perseguiva (all'acquisto delle azioni di Fidenza e al controllo della Società) e averne ristorato solo uno (quello all'acquisto delle azioni)

-con il terzo motivo la “Mancata condanna al pagamento della penale legata al Secondo Presidio (Penale III): ancora contraddittorietà ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11) c.p.c. per inconciliabilità del ragionamento “in astratto” e quello svolto “in concreto” in ordine alla cumulabilità del Primo Presidio (Penale II) al Secondo Presidio (Penale III)”

Secondo l'impugnante, in estrema sintesi, l'Arbitro, pur avendo ipotizzato in astratto che le due Penali per la violazione del divieto di vendere e per la violazione dell'obbligo di consultazione potessero essere cumulate, non avrebbe compiuto alcuna indagine in concreto per verificare se vi fosse stata una violazione rilevante, come Eurofins avrebbe dimostrato attraverso indizi gravi, precisi e concordanti





-con il quarto motivo la “*Mancata condanna al pagamento della Penale I: contraddittorietà del Lodo Arbitrale ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11) c.p.c. per avere correttamente (i) qualificato gli Accordi come impegni di durata e (ii) riconosciuto la cumulabilità delle penali e tuttavia (iii) avere consentito a Montorsi e Fidenza di non osservare gli Accordi nonostante essi fossero temporalmente efficaci senza essere condannati alle penali (nella specie la Penale I a tutela del Terzo Presidio)*”

Secondo l’impugnante, in estrema sintesi, l’Arbitro sarebbe caduto in contraddizione nell’affermare che gli accordi fra le parti erano di durata e sarebbero stati efficaci sino al 30.6.2020 e nel ritenere poi che gli obblighi garantiti dalle penali non riconosciute fossero inefficaci alla data del 15.5.2019, quando Eurofins aveva richiesto a Fidenza di inoltrare la *denuntiatio*.

Eurofins chiede, pertanto, che il lodo venga parzialmente annullato e che la Corte proceda in via rescissoria ad accertare l’inadempimento e a riconoscere anche le altre due penali previste dall’accordo.

Si sono costituiti anche nel presente giudizio Fidenza 2000 e Giorgio Montorsi ed hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione principale, svolgendo impugnazione incidentale affidata ai seguenti due motivi.

-Primo motivo: “*carezza/assenza di motivazione ex art. 829, n. 5 e comma 12 c.p.c. nella parte in cui il Lodo ha accertato l’efficacia e la validità del Contratto con conseguente applicazione della penale prevista dall’art. 6.3 del Contratto*” [da leggersi “*art. 829, n. 5 e n. 12 c.p.c., come la difesa precisa in comparsa conclusionale*]

I resistenti, in estrema sintesi, censurano la decisione arbitrale per aver considerato efficace l’Accordo nonostante il venir meno del “presupposto condizionante” che l’Arbitro non avrebbe verificato in concreto, essendosi limitato ad indagare su un interesse “astratto”: secondo i resistenti le vicende verificatesi dopo la stipula





dell'Accordo (scorporo di Neutron e giudizi arbitrari) avrebbero determinato la perdita di efficacia dell'Accordo per essere venuta meno la "presupposizione" alla quale le parti avevano implicitamente subordinato l'efficacia dello stesso e l'Arbitro non avrebbe indagato adeguatamente al fine di ricostruire la volontà delle parti.

Sotto altro profilo l'Arbitro avrebbe in modo illogico ritenuto che Eurofins conservasse interesse a ricevere la prestazione e ciò nonostante la prova, offerta anche a mezzo dell'istruttoria orale svolta, della sopravvenuta impossibilità per Eurofins di divenire socia, anche solo di minoranza, di Neutron.

L'Arbitro poi non avrebbe adeguatamente valutato la condotta di Eurofins sotto il profilo della violazione della buona fede, da ravvisarsi nell'attivazione delle penali dopo aver rifiutato una rinegoziazione proposta da Fidenza 2000 e quando ormai era evidente che l'Accordo non avrebbe potuto avere esecuzione.

-Secondo motivo: *"carezza/assenza di motivazione ex art. 829, n. 5 c.p.c. e comma 12, nella parte in cui in Lodo ha ritenuto congrua la clausola penale di cui all'art. 6.3 del contratto"*

Come la stessa parte resistente osserva, l'Arbitro, ai fini della valutazione della congruità della clausola penale, ha tenuto conto:

- del valore della prospettata transazione di vendita tra Eurofins e Fidenza/Montorsi;
- del valore di acquisto dell'intero pacchetto azionario di Neutron da parte di Cotecna;
- delle sinergie industriali e commerciali tra il gruppo *"sebbene non precisamente quantificate da Eurofins"*;
- del fatto che la violazione del dovere di non vendere posto a carico dei convenuti ha determinato non solo la perdita di Eurofins della possibilità di acquistare le Azioni, ma anche la perdita della possibilità di acquistare altre azioni da altri soci".

Secondo la parte resistente, tuttavia, sarebbe mancante la motivazione in ordine alla non manifesta eccessività poiché l'Arbitro non avrebbe tenuto conto degli indici da essa





resistente segnalati, che dimostrerebbero che l'importo pattuito risulta ben superiore rispetto ai potenziali danni lamentati da Eurofins.

Dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito degli scritti conclusivi, la causa, su istanza ex art. 352 c.p.c. di Eurofins, è stata discussa oralmente e quindi trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai fini della decisione è opportuno ricordare che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, poichè ammessa solo per determinati vizi *in procedendo* e per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.

L'impugnazione per nullità non dà luogo, pertanto, ad un giudizio di appello che autorizzi in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente soltanto il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando* (v. Cass. 9387/18).

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo *iudicium rescissorium*.

In relazione ai vizi rescindenti qui denunciati va poi osservato che la nullità del lodo per mancanza di motivazione può essere dichiarata, secondo il costante orientamento della S.C., solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, cioè allorché sussista una “*impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*” (v. ad es. Cass. 3768/06).





La contraddizione, analogamente, determina nullità non nel caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* [v. Cass. 2747/21 “*La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4 (nella formulazione attuale n. 11 n.d.e.) c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*”].

Applicando i suddetti principi, ritiene la Corte che nel lodo impugnato non si ravvisi alcun vizio di motivazione, né sotto il profilo della carenza né sotto il profilo della contraddizione rilevante ai fini della nullità.

L'*iter* logico seguito dall'Arbitro (indipendentemente dalla sua condivisibilità, che, per le ragioni esposte, in questa fase non viene in rilievo), è chiaro ed articolato e, come emerge dalla sintesi che si è sopra trascritta, non è certamente tale da integrare una sostanziale mancanza di motivazione.

La prospettazione dell'odierna impugnante, che, in sintesi, evidenzia la mancata enunciazione di ragioni in diritto a sostegno dell'affermato “decadimento” dell'obbligo di consultazione, nonché pretese contraddizioni che inficerebbero sotto vari profili il ragionamento, tende a ricondurre all'ipotesi tipica del vizio di motivazione l'interpretazione che l'Arbitro ha fornito della vicenda contrattuale sottoposta alla sua





valutazione, in tal modo sollecitando alla Corte una nuova e inammissibile valutazione, che riformi la decisione arbitrale.

Si deve, tuttavia, ribadire che l'Arbitro, con un ragionamento articolato ed esposto in modo chiaro, ha ritenuto che la violazione di uno degli obblighi assunti contrattualmente abbia determinato il venir meno, nel caso concreto, degli altri obblighi previsti dall'Accordo e che la corresponsione della penale pattuita per la violazione che ha ritenuto accertata fosse idonea a ristorare i danni patiti da Eurofins, sia per la mancata acquisizione della quota di Fidenza 2000 che per la perdita della possibilità di acquisire le azioni appartenenti agli altri soci: nessuna carenza di motivazione né contraddizione nel senso di cui alla giurisprudenza richiamata si rinviene in tale decisione, sicché l'impugnazione di Eurofins deve essere respinta.

Ragioni analoghe inducono al rigetto anche dei motivi di appello incidentale formulati da Giorgio Montorsi e Fidenza 2000.

Ritiene la Corte, infatti, che anche le doglianze della parte resistente siano inidonee ad integrare il vizio rescindente dell'omessa o contraddittoria motivazione.

Le ragioni per le quali l'Arbitro ha ritenuto, nonostante le eccezioni sollevate dalla parte resistente, di accogliere la domanda relativa alla penale, pattuita per la violazione dell'obbligo di cedere le quote, sono state illustrate in modo chiaro, attraverso il riferimento al tenore letterale delle clausole e alla volontà delle parti desunta dalla lettura complessiva dell'Accordo nonché attraverso il richiamo alla circostanza di fatto, pacifica, del trasferimento delle quote da Fidenza 2000 alla famiglia Gatti.

La diversa interpretazione che la parte resistente propone, richiamando la teoria della "presupposizione" nonché le risultanze dell'attività istruttoria svolta, non rientra nel perimetro della valutazione del vizio rescindente, costituendo, invece, una diversa valutazione del materiale probatorio, propria del giudizio rescissorio.





La valutazione da parte dell'Arbitro della condotta delle parti ai fini del rispetto del canone della buona fede è stata anch'essa argomentata e, nel merito, l'esito di tale valutazione non può costituire oggetto di sindacato da parte di questa Corte nella presente fase rescindente.

Anche in relazione al motivo attinente all'eccessività della penale ritiene la Corte che la parte resistente richieda un diverso apprezzamento di merito rispetto a quello espresso dall'Arbitro, con una motivazione che non risulta carente né contraddittoria nel senso voluto dall'art. 829 c.p.c., sulla congruità della penale.

Anche in relazione a tale motivo va, pertanto, ribadito che la Corte, in fase rescindente, non può procedere, in presenza di una motivazione espressa ed esposta in modo chiaro, ad un sindacato di correttezza né ad una diversa valutazione discrezionale rispetto a quella effettuata dall'Arbitro.

Entrambe le impugnazioni – principale e incidentale – devono, quindi, essere respinte. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, possono essere interamente compensate.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. respinge l'impugnazione principale;
2. respinge l'impugnazione incidentale;
3. compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Milano il 22.3.2023

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Domenico Bonaretti

